

SENTENZA VISTATA DALLA

PROCURA GENERALE

IL 14.01.2023

IL DIRETTORE DI SEZIONE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO

SEZIONE II – Penale

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Giulia Barazzetta

all'udienza del 14 novembre 2022 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

[REDACTED], nata in Russia il 25.09.1957, elettivamente domiciliata presso
lo studio del proprio difensore di fiducia; **Libera Assente**

[REDACTED], nata in Georgia l'08.08.1983, elettivamente domiciliata
presso lo studio del proprio difensore di fiducia; **Libera Assente**

- Entrambe difese di fiducia dall'Avv. Stefano Galandt, del Foro di Milano;

IMPUTATE

*reato p. e p. dall'art. 5 comma 8 bis del d.lgs 286/98, perché, nell'ambito della
richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, utilizzavano
false comunicazioni di ospitalità al fine di determinare il rilascio del permesso di
soggiorno provvisorio, valido per sei mesi e rinnovabile fino al termine del
procedimento, da parte della Questura di Lecco.*

In Lecco, il 18.01.2018.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: chiede l'assoluzione di entrambe le imputate ex art. 530,
comma 2, c.p.p.

La Difesa dell'imputato: chiede l'assoluzione di entrambe le imputate perché il
fatto non sussiste.

Sent. n. 871/2022

R.G. TRIB. 862/2021

R.G.N.R. 345/2018

R. Es. ESENTE

Proc. Rep. Lecco

Camp. Pen. N.

ESENTE

Redatta scheda il

ESENTE

SENTENZA

n. 871/2022

in data

14 novembre 2022

depositata in cancelleria

il 28 DIC. 2022

IL DIRETTORE GIUDIZIARIO
Dott. Giulio CITTERIO

AS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le imputate sopra meglio generalizzate sono state tratte a giudizio con decreto ex art. 428 co. 3 c.p.p. emesso dalla Corte d'Appello di Milano l'11.10.2021 con cui sono state citate a comparire avanti al Tribunale in composizione monocratica di Lecco per rispondere del reato di cui all'imputazione.

Alla prima udienza dibattimentale del 13.12.2021, dichiarata l'assenza delle imputate, in mancanza di questioni preliminari, il Tribunale ha aperto il dibattimento e le parti hanno concordato l'integrale acquisizione del fascicolo d'indagine a quello dibattimentale; la difesa ha chiesto altresì l'audizione dei testi indicati nella propria lista; il Tribunale ha acquisito il fascicolo prodotto dal PM, ha ammesso i testi indicati dalla difesa e ha rinviato al 10.05.2022 per lo svolgimento dell'istruttoria e la discussione.

All'udienza del 10.05.2022 il Tribunale, sentito il parere del PM, preso atto dell'impedimento documentato dal teste Lombardo, ha accolto l'istanza di rinvio presentata dalla difesa e ha rinviato al 12.07.2022 a termine di prescrizione sospeso.

All'udienza del 12.07.2022 si è proceduto all'escussione del teste [REDACTED] la difesa ha effettuato produzione documentale e ha depositato memoria difensiva; il PM ha chiesto venisse disposto il rinvio della discussione al fine di prendere visione delle produzioni difensive; il Tribunale, nulla opponendo la difesa, ha rinviato al 14.11.2022 per discussione.

In tale data il Tribunale ha dato atto dell'avvenuto deposito da parte della difesa di una ulteriore memoria difensiva. Quindi, esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno presentato le proprie conclusioni e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alle imputate [REDACTED], cittadine rispettivamente ucraina e georgiana, è contestato di aver utilizzato nell'ambito delle domande di protezione internazionale presentate contestualmente presso la Questura di Lecco il 18.01.2018, due dichiarazioni di ospitalità rivelatesi in seguito contraffatte, in quanto provenienti da un cittadino pakistano, da individuarsi in [REDACTED], la cui firma era stata contraffatta e che era risultato estraneo ai fatti; entrambe le dichiarazioni recavano inoltre un timbro apocrifo apparentemente riconducibile al Comune di Olgiate Molgora.

Ritiene tuttavia questo Giudice che la verifica rispetto alla falsità o meno di tale circostanza fattuale, accertamento sul quale si è concentrata l'istruttoria svolta, appaia superfluo attesa

l'insussistenza di una condotta tipica avente rilevanza penale e riconducibile all'alveo della fattispecie in contestazione.

Invero, alle imputate è contestato di aver utilizzato due documenti falsi, consistenti nelle dichiarazioni di ospitalità appunto, allegate alle domande di protezione internazionale presentate presso la Questura di Lecco. Ebbene, deve necessariamente osservarsi che la richiesta di allegare tale tipologia di dichiarazione all'istanza in esame, pur costituendo prassi operativa degli uffici di Questura (come riferito anche dal teste [REDACTED] sul punto), è tuttavia sfornita di una base normativa di rango primario che legittimi tale richiesta, posto che la presentazione di tale documento non è indicata come necessaria dalla legislazione di settore che disciplina le forme e le modalità per richiedere protezione internazionale.

In particolare, l'art. 6 del D. Lgs. n. 25 del 2008, disciplinante l'accesso alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, prevede due distinte ipotesi: la formalizzazione della richiesta presso l'ufficio di polizia di frontiera al superamento del confine italiano da parte del cittadino straniero o, in alternativa, la presentazione della medesima istanza presso l'ufficio di Questura competente individuato sulla base della dimora del richiedente asilo.

Appare evidente che facoltizzare un soggetto a richiedere protezione internazionale non appena costui faccia ingresso nel territorio nazionale sia logicamente incompatibile con la richiesta, rivolta al medesimo e non espressamente prevista dalla disposizione di settore, di allegare all'istanza una dichiarazione di ospitalità che ne attesti il radicamento sul territorio ove è appena giunto.

Né può sostenersi che la richiesta di allegare la suddetta dichiarazione di ospitalità possa essere sollecitata ai soli richiedenti protezione internazionale che presentino l'istanza presso gli uffici della Questura competente per il loro domicilio. Oltre a introdursi così una evidente disparità di trattamento rispetto alla differente ipotesi di una istanza presentata contestualmente all'accesso sul territorio nazionale, ancora una volta si introdurrebbe un requisito ulteriore e non previsto dalle disposizioni di settore contrario al dettato normativo nella parte in cui viene fatto espresso richiamo alla "dimora" del richiedente protezione internazionale, termine che implica la mancanza di uno stabile inserimento nel contesto territoriale di competenza.

Ed ancora, l'art. 26 del D. Lgs. n. 25/2008, nel disciplinare l'istruttoria da espletarsi per la valutazione in ordine alla domanda di protezione presentata dal cittadino straniero, non fa alcun riferimento alla necessità che all'istanza venga allegata alcuna dichiarazione di ospitalità da parte di un cittadino stabilmente residente sul territorio nazionale.

Ma vi è di più. Il D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 (testo normativo emanato al fine di recepire la direttiva europea più aggiornata in tema di accoglienza dei richiedenti protezione

internazionale), all'art. 4, comma IV, prevede che: *"l'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto"* stabilendo poi al successivo art. 5 che: *"l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale"*.

Non vi è dunque alcuna menzione nella normativa di settore alla necessità di allegare, quale documentazione prodromica alla valutazione della richiesta di protezione internazionale, la dichiarazione di ospitalità di cui si tratta, ma vi è anzi un espresso divieto normativo a richiedere ulteriore documentazione non tipicamente prevista, prescrizione ignorata dalla anomala prassi di alcuni uffici di Questura.

Sulla base delle considerazioni ora esposte, deve dunque affermarsi che la dichiarazione di ospitalità allegata dalle odierne imputate non costituiva un prerequisito documentale necessario perché le due cittadine extra-comunitarie potessero ottenere dalla Questura di Lecco l'accoglimento della domanda di protezione internazionale, in quanto la richiesta di produrre tale documentazione era frutto di una mera prassi ma non avrebbe in alcun modo inciso sulla valutazione della sussistenza o meno dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina di settore per l'accoglimento della istanza avanzata. Detto in altri termini, la presentazione di tale documento, della cui falsità si discute nell'odierno processo, non poteva assumere alcuna efficacia causale rispetto all'accoglimento o meno dell'istanza, poiché si trattava di una produzione documentale non richiesta dalla normativa di settore.

Le considerazioni ora esposte hanno significativa rilevanza rispetto all'integrazione del reato ascritto alle imputate, da cui le stesse devono andare assolte per insussistenza del fatto. E infatti, come noto, l'art. 5, comma 8 bis, del D. Lgs. n. 286/1998 sanziona, per quanto qui di interesse, le *"sole condotte di falsificazione materiale, consistenti in contraffazioni o alterazioni di documenti relativi alla richiesta"* (sez. I, 21/10/2021 n. 42441) allo scopo di far ottenere il rilascio di ben determinati provvedimenti (visto di ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno, carta di soggiorno). Risulta pertanto evidente che, affinché il documento falsificato possa assumere rilievo rispetto alla condotta sanzionata dall'art. 5, comma 8 bis, D.Lgs. 186/1998, è necessario che si configuri come relativo alla richiesta, condizione che deve essere esclusa nel caso di specie alla luce delle considerazioni sopra svolte. E infatti, il rapporto di pertinenza tra il documento e la richiesta non può che trovare la sua fonte nella legge o in atti aventi forza di legge, essendo

sicuramente insufficienti in tal senso le prassi invalse tra gli uffici di Questura. In altre parole, possono rivestire penale rilevanza solo le falsificazioni che concernano i documenti che una fonte di rango primario ha espressamente individuato quali requisiti necessari per la presentazione della domanda, non altri.

Pertanto, considerato che la dichiarazione di ospitalità non assurge al rango di documento di cui all'art. 142/2015 e la sua falsità materiale può, al più, essere ricondotta entro l'alveo dell'abrogato art. 485 c.p., deve concludersi per l'insussistenza del reato contestato sotto il profilo oggettivo per difetto di tipicità della condotta.

Da ultimo, si precisa che le argomentazioni ora esposte afferenti l'insussistenza di una condotta tipica sanzionabile penalmente rendono superflua l'analisi del merito circa la reale falsità o meno delle dichiarazioni di ospitalità oggetto della contestazione.

In ragione delle esigenze del ruolo si fissa in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

 dal reato a loro ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

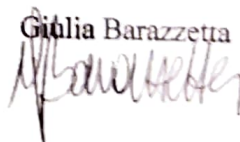
FISSA

In giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

Lecco, 14 novembre 2022

Il Giudice

Giulia Barazzetta



IL FUNZIONARIO
DEC. 2022
C. T. 10.0

20/02/2023
SENTENZA
DIVENUTA ESECUTIVA

IL FUNZIONARIO

TRASMESSA COPIA SENTENZA
ESECUTIVA ALLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA AI SENSI
DELL'ART. 27 c. 2 D.M. 324/89
Lecco, 28 FEB. 2023

